

Rifiuti o sottoprodotti? Dalla Cassazione alcune indicazioni

29 Settembre 2017

Sono sottoprodotti quelle sostanze o quegli oggetti dei quali sin dall'inizio **sia certa, e non eventuale, la destinazione al riutilizzo**: è quanto ha affermato in una recente sentenza la Corte di Cassazione (sentenza n. 41607 del 13 settembre 2017).

In particolare, i giudici hanno evidenziato come "la mancanza di certezze iniziali sull'intenzione del produttore/detentore del rifiuto di «disfarsene» e l'eventualità di un suo riutilizzo legata a pure contingenze, impedisce in radice che esso possa essere qualificato come «sottoprodotto»".

Ne deriva che – ad avviso della Corte – il deposito di rifiuti da demolizione in attesa di un loro eventuale, e quindi non certo, riutilizzo è di per se la prova dell'incertezza iniziale sul loro riutilizzo, prima ancora della loro produzione.

I giudici si sono poi soffermati sul reato di gestione illecita dei rifiuti di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), sottolineando come si tratti di un illecito comune che può essere pertanto commesso da chiunque realizzi le condotte previste, ossia attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti **non autorizzate**. Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, infatti, affinché si possa configurare tale reato ciò che rileva non è la qualifica soggettiva di chi lo commette, ma l'attività concreta posta in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni (Sez. 3, n. 21925 del 14/05/2002; Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008; Sez. 3, n. 29077 del 04/06/2013; Sez. 3, n. 5716 del 07/01/2016).

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione 41607 del 13 settembre 2017

[29920-Allegato.pdf](#)[Apri](#)